



# TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

P.zza Giovanni Falcone (C.F. 87006010588)

Tel. 06-9615001 - Fax 06 - 961500268

N. 2798 Prot.

Velletri, 3 OTT. 2016

Ai Sigg. Giudici di pace di Velletri

Genzano

**OGGETTO: Sentenza SU n. 31668 del 23 giugno 2016 (Pres. Canzio, est. Conti).**

Come a Voi sicuramente noto, è stata recentemente pubblicata la sentenza in oggetto che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni semplici della Corte di cassazione, ha affermato il principio che “*integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.*”

Appaiono fin troppo evidenti gli effetti (deflativi) in termini di definizione in prima udienza dei procedimenti a querela nei quali non compare il querelante.

Sono in corso gli opportuni contatti con la Procura della Repubblica per la modifica degli “avvisi” alle parti: *medio tempore* le SS.LL. valuteranno la possibilità di utilizzare il *dictum* delle SS.UU. con le modalità ritenute più opportune che, ovviamente



dovranno comunque essere rispettose del principio del contraddittorio e del previo avviso alle parti delle facoltà (e delle conseguenze) connesse alla presenza e/o alla mancata presenza al dibattimento.

Colgo l'occasione per ricordare alle SS.LL. che alcuni recenti rinvii di udienza (Nov.Dic./2017) di cui ho avuto notizia, soprattutto nel settore penale, **non sono in alcun modo compatibili con lo spirito e la ratio della normativa che ha istituito la figura del Giudice di pace.**

Di conseguenza, nel comunicarVi che, per il futuro - in ragione della recente cessazione di attività di quattro giudici di pace - ho chiesto alla competente Corte di appello l'applicazione di altri giudici, Vi chiedo la massima collaborazione nella gestione delle udienze (in particolare, ripeto, quelle penali che sembrano in maggiore sofferenza) che devono essere gestite con particolare attenzione alla data di prescrizione dei reati (che, ovviamente, in nessun caso può essere superata), alla presenza della parte civile ed alle altre circostanze che richiedono una trattazione urgente e/o prioritaria.

Le SS.LL. comunicheranno a questa Presidenza, tramite la Cancelleria, le criticità e la eventuale necessità di disporre rinvii non "fisiologici" e, comunque, a udienze successive a tre mesi.

Ricordo, infine, l'assoluta priorità dell'attività di giudice rispetto a qualsivoglia altro impegno professionale che non può in alcun modo essere motivo di rinvii o ritardi nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Ringrazio.

Il Presidente del Tribunale

Francesco Monastero

